



COMUNE DI PRAZZO

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. GENERALE 166

AREA TECNICO - MANUTENTIVA - LL.PP n. 74

Responsabile del Servizio: David PAROLA

OGGETTO: Predisposizione modifica al PRG del Comune di Prazzo ai sensi del comma 12, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. CIG B92F49B31F. Impegno di spesa.

L'anno duemilaventicinque del mese di novembre del giorno dodici nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio adotta la seguente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il provvedimento con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio unitamente al potere di assumere tutti gli atti gestionali, anche di rilevanza esterna afferenti al servizio, adotta la seguente determinazione:

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 10/01/2025, di assegnazione in via provvisoria, dei budget ai responsabili dei servizi;

Atteso che il Responsabile del Servizio relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto d'interessi, anche potenziale;

Accertata la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00;

Visto:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2025, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 25/05/2022 veniva approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di restauro e risanamento conservativo ex caserma Pisacane per realizzazione struttura profughi e migranti – CUP J84H22001220006", intervento finalizzato alla realizzazione di infrastrutture sociali di comunità;

Dato atto che si rende necessario intervenire sullo strumento di Piano al fine di apportare modifiche che non costituiscono varianti del PRG e precisamente la modifica della destinazione ad opera pubblica di area che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera pubblica e che è possibile realizzare la modifica descritta mediante applicazione dell'art. 17, c. 12, della L.R. 56/77 e s. m. i.;

Considerato pertanto che sussiste la necessità per l'ente di affidare ad uno studio tecnico specializzato le operazioni di modifica al P.R.G. vigente, come sopra descritto, in quanto l'ente non dispone di adeguato personale con competenze specifiche in tale materia;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 62 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 il quale recita che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22 comma 8 della legge 114/2014, dell'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall'art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 (come modificata dalla LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 - comma 130: all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro») ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

Dato atto che:

- l'art. 50 comma 1 del D. Lgs 36/2023 prevedere che, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato; i capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto;

Ritenuto opportuno, per economicità amministrativa e rapidità, procedere all'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023 che prevedere l'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici e senza procedimento di gara;

Atteso che il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023;

Considerato, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto MEPA;

Accertato che, ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D. Lgs 36/2023, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione;

Dato atto che lo studio Tautemi Associati Srl, con sede in Via Moiola 7, Cuneo (CN) – Partita IVA 03182950042, specializzato in materia di pianificazione urbanistica, con preventivo in data 12/11/2025, acquisito agli atti d'ufficio al prot. n. 4247 in pari data, si è reso disponibile a predisporre la modifica al P.R.G.C. del Comune di Prazzo, non costituente variante, da redigersi ai sensi dell'art. 17, c. 12, della L.R. n. 56/77 e s. m. i., comprensiva di verifica di coerenza tra le previsioni urbanistiche e il P.P.R., al costo totale di € 1.500,00, al netto di oneri previdenziali INARCASSA (4%) ed IVA ai sensi di legge;

Dato atto che l'offerta formulata è congrua rispetto ai vigenti prezzi di mercato;

Accertata la regolarità dalla posizione contributiva relativa all'affidatario, DURC prot. INPS_47261387 (data richiesta 03/09/2025, scadenza validità 01/01/2026);

Richiamato l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Considerato che ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia del 23 gennaio 2015, pubblicato in G.U. il 3 febbraio 2015, per dare attuazione alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), occorre provvedere a trattenere ai singoli fornitori l'IVA relativa alle prestazioni eseguite ed accantonare la relativa somma onde provvedere al versamento della stessa direttamente all'erario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che in ordine al presente atto non emergono situazioni di conflitto d'interesse;

Visti:

- il D.to L.vo 18.08.2000, n° 267;
- il D.to L.vo 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- il vigente Statuto Comunale;

Visto la disponibilità della spesa all'ex Cap. 197;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di approvare la procedura di affidamento sopradescritta, dando atto che:

- l'oggetto del contratto è la predisposizione della modifica al P.R.G.C. del Comune di Prazzo, non costituente variante, da redigersi ai sensi dell'art. 17, c. 12, della L.R. n. 56/77 e s. m. i., comprensiva di verifica di coerenza tra le previsioni urbanistiche e il P.P.R.;
- l'acquisizione del richiamato servizio è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023;
- la forma del contratto è quella dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

Di affidare alla società di ingegneria TauTemi Associati srl, con sede in Cuneo (CN) – Via Moiola 7 – C.F. e Partita IVA 03182950042 la predisposizione della modifica al P.R.G.C. del Comune di Prazzo, non costituente variante, da redigersi ai sensi dell'art. 17, c. 12, della L.R. n. 56/77 e s. m. i., comprensiva di verifica di coerenza tra le previsioni urbanistiche e il P.P.R., al costo totale di € 1.500,00, al netto di oneri previdenziali INARCASSA (4%) ed IVA ai sensi di legge.

Di impegnare a tal fine la somma di € 1.903,20, INARCASSA ed IVA comprese, imputandola all'ex Cap. 197 - Codice 01061103 del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025, sufficientemente disponibile.

Di dare atto che:

- l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corso dell'esercizio 2026;
- il presente provvedimento, oltre ad assumere valore dispositivo, tiene luogo di formale contratto di registrazione in corso d'uso, D.P.R. 26/04/1986, n. 131 Parte II;
- ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013, è causa di risoluzione del presente contratto il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal D.P.R. stesso;
- il codice CIG assegnato al servizio è il seguente: B92F49B31F.

Letto, confermato e sottoscritto.

Prazzo, lì 12/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to David PAROLA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4 del TUEL n° 267 del 18.08.2000.

Prazzo, lì 19/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to David PAROLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Prazzo, lì 07/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberta Dott.ssa RABINO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Prazzo, lì 07/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Roberta Dott.ssa RABINO